

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 357 del 25 luglio 2022.

“Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.) in liquidazione - Conferma della liquidazione coatta amministrativa”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTO l'art. 1 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Liquidazione dell'Ente acquedotti siciliani”;

VISTA la legge regionale 20 dicembre 2008, n. 20, ed in particolare, l'articolo 3 “Norme sulla procedura di liquidazione dell'E.A.S.”, che attribuisce all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, oggi Assessorato regionale dell'economia, il potere di vigilanza sull'Ente Acquedotti Siciliani posto in liquidazione;

VISTO il Decreto legge 6 luglio 2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1 della legge 15 luglio 2011, n.111;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;

VISTA la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 ed, in particolare, l'art. 11;

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, recante "Disposizioni in materia di enti in liquidazione";



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, rubricato: "Disposizioni per l'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione";

VISTA la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8;

VISTO il Decreto legge 31 maggio 2021, n.77, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1 della legge 29 luglio 2021, n.108;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 145 del 24 aprile 2019: "Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.) in liquidazione – Articolo 4, comma 1 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 - Proposta di liquidazione coatta amministrativa";

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 1 del 2 gennaio 2020;

VISTA la nota prot. n. 4637 del 24 giugno 2022 e atti acclusi, con la quale l'Assessore regionale per l'economia trasmette, condividendone i contenuti, la nota prot. n.2275 del 20 giugno 2022 dell'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni, concernente la proposta di conferma della liquidazione coatta amministrativa dell'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione;

CONSIDERATO che nella richiamata nota prot. n. 2275 del 20 giugno 2022 l'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni rappresenta che: il Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo, con ordinanza del 20 gennaio 2020 sul ricorso iscritto al n. 293/2020 Reg. Ric., proposto dall'AMAP SpA contro la Presidenza della Regione, l'Assessorato regionale dell'economia e l'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione coatta amministrativa, ha sollevato la questione incidentale di legittimità costituzionale del citato art.4 della l.r. n.8/2017, nella parte in cui dispone che, per le liquidazioni deficitarie, con decreto del Presidente della Regione si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa, per violazione dell'art.117, secondo comma, lett. l) della Costituzione, laddove riserva allo Stato la potestà legislativa in materia di "giurisdizione e norme processuali" e di "ordinamento civile" e che è stata depositata in Corte Costituzionale memoria dell'Ufficio legislativo e legale in merito al predetto procedimento, in vista dell'udienza fissata del 5 luglio u.s.; attesa l'entrata in vigore dell'art. 12 del richiamato decreto legge 31 maggio 2012, n. 77, il quale, al comma 6-bis, recita testualmente: "*all'articolo 15 del decreto 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con*

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è aggiunto, in fine, il seguente comma: '5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede, altresì, alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1", risulta opportuno, data la rilevanza che potrà assumere la superiore novella legislativa, confermare sia la procedura di liquidazione coatta amministrativa nei confronti dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.), sia il Commissario Liquidatore l'avv. Simona Maugeri;

RITENUTO di condividere la superiore proposta;

SU proposta dell'Assessore regionale per l'economia,

D E L I B E R A

per le motivazioni di cui in premessa, di condividere la proposta, di cui alla nota prot. n.2275 del 20 giugno 2022 e atti acclusi dell'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni, trasmessa con nota prot. n.4637 del 24 giugno 2022 dell'Assessore regionale per l'economia, costituenti allegato alla presente deliberazione, per la conferma sia della procedura di liquidazione coatta amministrativa nei confronti dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.), disposta con decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 1 del 2 gennaio 2020, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, sia del Commissario Liquidatore l'avv. Simona Maugeri.

Il Segretario
MILAZZO

Il Presidente
MUSUMECI

ER

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato regionale dell'Economia
L'Assessore

Palermo, 24 GIU 2022

N° prot.

4637

Oggetto: Proposta per la Giunta - Deliberazione di conferma liquidazione coatta amministrativa — Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione — Corte Costituzionale registro ordinanze n. 7/2022.

Alla Segreteria di Giunta regionale

All'On.le Presidente della Regione
Ufficio di Gabinetto

e, p.c. Alla Segreteria Generale della Regione
Palazzo d'Orleans

All'Ufficio Speciale per la Chiusura delle Liquidazioni
SEDE

Al Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro
SEDE

Al fine di inserire l'argomento in oggetto all'Ordine del giorno della prima seduta utile della Giunta di Governo, si trasmette la nota dell'Ufficio Speciale per la Chiusura delle Liquidazioni prot. 2275 del 20 giugno 2022 ed i relativi allegati, di cui si condividono i contenuti, inerente alla proposta di conferma della liquidazione coatta amministrativa dell'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione.



ASSESSORATO REGIONALE ECONOMIA
UFFICIO SPECIALE PER LA CHIUSURA DELLE LIQUIDAZIONI

FOGLIO VETTORE N. 9 del 20 giugno 2022


PROVVEDIMENTI ALLA FIRMA DELL'ASSESSORE

UFFICIO RICEVENTE: UFFICIO DI GABINETTO ASSESSORE ECONOMIA

ALLEGATI	OGGETTO DEL DOCUMENTO
VARI	Proposta per la Giunta – Deliberazione di conferma liquidazione coatta amministrativa - Ente Acquadotti Siciliani in liquidazione – Corte Costituzionale registro ordinanze n. 7/2022

UFFICI	DATA	FIRMA PER RICEVUTA
TRASMESSI ALL'UFFICIO DI GABINETTO ASSESSORATO ECONOMIA		
RESTITUITI DALL'UFFICIO DI GABINETTO ASSESSORATO ECONOMIA		

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL' UFFICIO SPECIALE
AURELIO SCAVONE



REGIONE SICILIANA ASS.TO REGIONALE DELL'ECONOMIA UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE
20 GIU. 2022
Prot. n. 4463



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale dell'Economia
UFFICIO SPECIALE
per la chiusura delle liquidazioni
Servizio Liquidazioni ATO, Enti ed Aziende regionali
ufficio.chiusura.liquidazioni@certmail.regione.sicilia.it
us.chiusura.liquidazioni@regione.sicilia.it

prot. 2275

Palermo,

20 giugno 2022

Oggetto **Proposta di conferma liquidazione coatta amministrativa - Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione - Corte Costituzionale registro ordinanze n. 7/2022**

All'Assessore dell'Economia

assessorato.economia@certmail.regione.sicilia.it

e, p.c. **Al Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro**

dipartimento.bilancio@certmail.regione.sicilia.it

Con la presente relazione si sottopone alla valutazione della S.V., per l'eventuale proposizione alla Giunta Regionale, la deliberazione di conferma della liquidazione coatta amministrativa dell'E.A.S., disposta con D.P. n. 1 del 2 gennaio 2020, in attuazione dell'art. n. 4, c.1, della l.r. 9 maggio 2017 n. 8 e del Commissario liquidatore. Avv. Simona Maugeri.

Per quanto in premessa, occorre rappresentare che è stata sollevata la questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 4, della l.r. 9 maggio 2017 n. 8, nella parte in cui dispone che per le liquidazioni deficitarie, nonché del con D.P.R.S., per la violazione dell'art. 117, comma secondo, lett. 1), della Costituzione, che riserva allo Stato la potestà legislativa in materia di "giurisdizione e norme processuali" e di "ordinamento civile", in merito è stata depositata in Corte Costituzionale, memoria dell'Ufficio Lesislativo e Legale, iscritta al registro delle ordinanze al n. 7/2022.

A tal fine si allega:

- Schema di deliberazione
- nota EAS prot. n. 4906 del 6 giugno 2022- procedimento innanzi alla Corte Costituzionale - registro ordinanze n. 7/2022 - udienza del 7/7/2022
- nota EAS prot. n. 5122 del 15 giugno 2022 trasmissione memoria depositata in Corte Costituzionale - procedimento innanzi alla Corte Costituzionale - registro ordinanze n. 7/2022.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'UFFICIO SPECIALE
AURELIO SCAVONE

Da "Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione coatta amministrativa"
<liquidazione.coatta@pec.easacque.it>
"presidente@certmail.regione.sicilia.it" <presidente@certmail.regione.sicilia.it>,
"assessorato.economia@certmail.regione.sicilia.it"
A <assessorato.economia@certmail.regione.sicilia.it>,
"ufficio.chiusura.liquidazioni@certmail.regione.sicilia.it"
<ufficio.chiusura.liquidazioni@certmail.regione.sicilia.it>

Data lunedì 6 giugno 2022 - 13:08

**Procedimento innanzi alla Corte Costituzionale- registro ordinanze n. 7/2022 -
udienza 07.07.2022**

Si trasmette la nota prot. n. 4906 del 06.06.2022
Distinti saluti
Segreteria del Commissario Liquidatore

Allegato(i)

prot. 4906 del 06_06_2022 procedimento innanzi alla Corte Costituzionale - registro ordinanze n.
7_2022- udienza 07_07_2022.pdf (88 Kb)





**Ente Acquedotti
Siciliani**
*in liquidazione coatta
amministrativa*
(D.P. n. 1/2020)

Prot. n. **4906**

del **- 6 GIU 2022**

Ill.mo sig. Presidente della Regione Siciliana
presidente@certmail.regione.sicilia.it

Assessorato Regionale dell'Economia
assessorato.economia@certmail.regione.sicilia.it

Ufficio per la Chiusura delle Liquidazioni
ufficio.chiusura.liquidazioni@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: procedimento innanzi alla Corte Costituzionale – registro ordinanze n. 7/2022 – udienza 07.07.2022.

Come già in precedenza rilevato, nel procedimento come in oggetto emarginato, radicato con ordinanza resa dal Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo del 20.01.2022 nel procedimento iscritto al n. 293.2020 Reg. Ric. pubblicata in G.U.R.I. S.S. Corte Costituzionale n. 7 del 16.02.2022, è stata sollevata la questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 4 della Legge Regionale n. 08/2017 per la violazione dell'art. 117, comma secondo lettera l) della Costituzione, attraverso il quale viene riservata allo Stato la potestà legislativa in materia di "giurisdizione e norme processuali" e di "ordinamento civile".

L'EAS in LCA si è costituita nel predetto procedimento a mezzo di Avvocato del libero foro, prof. Mauro Renna.

Si rileva nel contesto che qui ci occupa che, come emerge dalle deduzioni depositate nell'interesse dell'EAS in LCA, medio tempore, è entrato in vigore l'art. 12 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 9 luglio 2021, n. 108, il quale, al comma 6-bis, così recita: "all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede altresì alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1".


Ciò posto, stante l'intervento legislativo sì rilevante nella fattispecie che occupa la liquidazione coatta amministrativa dell'EAS ed i paventati profili di illegittimità costituzionale, anche alla luce



**Ente Acquedotti
Siciliani**
*in liquidazione coatta
amministrativa*
(D.P. n. 1/2020)

di colloqui avuti per le vie brevi con il procuratore, parrebbe necessario, ove condiviso dalla S.V. Ill.ma, l'intervento di un atto amministrativo volto alla conferma della disposta liquidazione coatta amministrativa dell'EAS da produrre nel procedimento pendente innanzi alla Corte Costituzionale.
Con osservanza


Simona Maugeri
Commissario Liquidatore



Da "Liquidazione EAS" <liquidazione.coatta@pec.easacque.it>
"presidente@certmail.regione.sicilia.it" <presidente@certmail.regione.sicilia.it>,
"assessorato.economia@certmail.regione.sicilia.it"
A <assessorato.economia@certmail.regione.sicilia.it>,
"ufficio.chiusura.liquidazioni@certmail.regione.sicilia.it"
<ufficio.chiusura.liquidazioni@certmail.regione.sicilia.it>

Data giovedì 16 giugno 2022 - 13:07

trasmissione memoria procedimento innanzi alla Corte Costituzionale



Ente Acquedotti Siciliani


Si trasmette la nota prot. n. 5122 del 15/06/2022.

Distinti saluti

Segreteria del Commissario Liquidatore

Allegato(i)

prot. 5122 del 15_06_2022 trasmissione memoria depositata in Corte Costituzionale procedimento innanzi alla Corte Costituziale - registro ordinanze n. 7_2022.pdf (590 Kb)



Handwritten notes in the bottom left corner, including a signature and some illegible scribbles.



Ente Acquedotti Siciliani

Ente
Acquedotti
Siciliani

in liquidazione Coatta Amministrativa D.P.R.S. N. 01 DEL 02.01.2020

Prot. n. 5122 del 15 GIU 2022 pec

Ill.mo sig. Presidente della Regione Siciliana
presidente@certmail.regione.sicilia.it

Assessorato regionale dell'Economia
assessorato.economia@certmail.regione.sicilia.it


Ufficio per la Chiusura delle Liquidazioni
ufficio.chiusura.liquidazioni@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: trasmissione memoria ritualmente depositata in Corte Costituzionale - procedimento innanzi alla Corte Costituzionale – registro ordinanze n. 7/2022.

Con riferimento al procedimento come in oggetto emarginato, si inviano, in allegato alla presente, memorie ex art. 10 delle "Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale" depositate nell'interesse dell'Ente Acquedotti Siciliani In Liquidazione Coatta Amministrativa dal procuratore nominato, Avv. Prof. Mauro Renna.

Come già in precedenza rilevato, si tratta del procedimento radicato con ordinanza resa dal Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo del 20.01.2022 nel procedimento iscritto al n. 293.2020 Reg. Ric. pubblicata in G.U.R.I. S.S. Corte Costituzionale n. 7 del 16.02.2022 attraverso la quale è stata sollevata la questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 4 della Legge Regionale n. 08/2017, nonché del DPRS n. 01 del 02.01.2020, per la violazione dell'art. 117, comma secondo lettera l) della Costituzione, che riserva allo Stato la potestà legislativa in materia di "giurisdizione e norme processuali" e di "ordinamento civile".

Con osservanza


Alessandra Maugeri
Liquidatore

**PROF. AVV. MAURO RENNA
STUDIO LEGALE**

Viale Bianca Maria, 45 - 20122 Milano
Tel. 0276394669 Fax 02780267
e-mail: segreteria@studiorenna.com

Ecc.ma

CORTE COSTITUZIONALE

* * *

MEMORIA

ex art. 10 delle "Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale"

nell'interesse dell'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI IN LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA (c.f. c.p.iva 00112200829), con l'Avv. Prof. Mauro Renna

nel giudizio sulla legittimità costituzionale

Reg. ord n. 7/2022

dell'art. 4 della Legge della Regione Siciliana 9 maggio 2017, n. 8, per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. l), della Costituzione, promosso, in via incidentale, con ordinanza del TAR Sicilia, Palermo, del 20 gennaio 2022, n. 112, pubblicata in G.U.R.I. del 16 febbraio 2022, n. 7 (Reg. ord. n. 7/2022).

* * *

PREMESSA IN FATTO

1. Sono noti a Codesta Ecc.ma Corte i fatti di causa come rappresentati nelle deduzioni formulate nell'interesse dell'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione coatta amministrativa (di seguito, l'Ente' o l'EAS'), che in questa sede devono intendersi integralmente richiamate.

2. È opportuno soltanto rammentare che, con la L.R. n. 9/2004, l'EAS, sottoposto a vigilanza regionale, è stato posto in liquidazione.

Tuttavia, in pendenza della liquidazione, la situazione finanziaria dell'Ente si è progressivamente aggravata, in ragione della continuità del servizio di gestione idrica in capo a EAS e del fatto che i ricavi non consentivano di coprire i costi di gestione, questi ultimi divenuti ormai insostenibili.

Ciò è del resto dimostrato dalla nota prot. n. 13/REV del 19 febbraio 2019 con cui il Collegio dei revisori dei conti dell'EAS ha evidenziato il grave stato di insolvenza dell'Ente, precisando che il relativo disavanzo era pari a circa € 250.000.000,00.

La liquidazione di EAS era, dunque, a tutti gli effetti una liquidazione deficitaria.

In tal quadro, con deliberazione n. 145 del 24 aprile 2019, la giunta regionale, preso atto del grave stato di decozione dell'Ente, ha rilevato la « opportunità di attivare la procedura di liquidazione coatta amministrativa nei confronti dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.), in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 ».

Di conseguenza, in attuazione dell'art. 4 cit., con decreto del Presidente della Regione Siciliana del 2 gennaio 2020, n. 1, l'EAS è stato posto in liquidazione coatta amministrativa.

3. Il presente giudizio è stato instaurato a seguito dell'ordinanza collegiale del 20 gennaio 2022, n. 112 (r.g. n. 293/2020), con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Palermo, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della Legge della Regione Siciliana 9 maggio 2017, n. 8, rilevata da AMAP S.p.A. (di seguito, 'AMAP') con riferimento all'art. 117, comma 2, lett. l), della Costituzione⁽¹⁾ e, conseguentemente, ha sollevato, in via incidentale, la predetta questione avanti a Codesta Ecc.ma Corte.

Più in dettaglio, AMAP dubita della legittimità costituzionale dell'art. 4 cit. sull'assunto per cui il legislatore regionale avrebbe invaso le materie della "giurisdizione e norme processuali" e dell'"ordinamento civile", riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato *ex* art. 117, comma 2, lett. l), della Costituzione, senza alcuna considerazione della competenza esclusiva regionale sancita dall'art. 14, lett. p), dello Statuto della Regione Siciliana.

4. Con atto depositato in data 24 febbraio 2022 è intervenuta in giudizio la Regione Siciliana, al fine di senta dichiarare la presente questione di legittimità costituzionale inammissibile e, in subordine, infondata, per le ragioni *ivi* espressamente richiamate.

In aggiunta a quanto precedentemente esposto, con memoria depositata l'8 giugno 2022, la difesa regionale ha ribadito la legittimità dell'intervento legislativo operato con la L.R. n. 8/2017 anche alla luce della novella dell'art. 15 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, operata con l'art. 12 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni nella Legge 9 luglio 2021, n. 108.

¹ Legge Regionale 9 maggio 2017, n. 8, recante 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale', pubblicata nel Suppl. ord. n. 1 alla G.U.R.S. (pt. I) n. 20 del 12 maggio 2017 (n. 14), nonché sulla G.U. n. 45 del 24 novembre 2018.

5. In vista dell'udienza pubblica del 5 luglio 2022, ad integrazione di quanto dedotto nelle precedenti difese, in questa sede si intende svolgere alcune coincise puntualizzazioni, attraverso le seguenti considerazioni in

DIRITTO

I.1 L'art. 4, comma 1, della L.R. n. 8/2017 sottoposto al vaglio di legittimità costituzionale, rubricato "Disposizioni in materia di enti in liquidazione", si radica nella competenza esclusiva regionale in materia di « ordinamento degli uffici e degli enti regionali » sancita dall'art. 14, lett. p), dello Statuto regionale (sulle attribuzioni riservate in via esclusiva all'autonomia speciale dell'Ente regionale vds., più in dettaglio, ns. deduzioni, § III, pp. 9 e ss.).

Il legislatore regionale, pertanto, ha legittimamente legiferato sull'ordinamento dei propri enti, nell'ottica della razionalizzazione dei rapporti finanziari con i soggetti sottoposti alla sua vigilanza e, soprattutto, in linea con gli obiettivi di stabilizzazione finanziaria e di riduzione della spesa pubblica assunti nell'ambito dell'ordinamento dell'Unione europea.

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte dovesse ritenere che la disposizione censurata non rientri nella potestà legislativa primaria della Regione in materia di organizzazione dei propri uffici ed enti, preme in ogni caso ribadire che il Giudice *a quo*, nel momento in cui ha emanato l'ordinanza di rinvio, avrebbe dovuto tenere conto della novella introdotta con la L. n. 108/2021, indubbiamente idonea a incidere sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità prospettata, per le ragioni di seguito esposte.

I.2 L'art. 4 cit. censurato stabilisce che « [i]n armonia con i principi e i criteri stabiliti dall'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche e integrazioni, per gli enti soppressi e messi in liquidazione la Regione non risponde delle passività eccedenti l'attivo della singola liquidazione. Per le liquidazioni deflittarie, con decreto del Presidente della Regione si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa. [...] ».

Dall'*incipit* della disposizione sopra richiamata si evince che la disciplina regionale, avendo mutuato per gli enti regionali strumentali in dissesto i principi e i criteri già previsti dal legislatore nazionale per gli enti sottoposti alla vigilanza dello Stato, non ha affatto modificato la disciplina

della liquidazione coatta amministrativa, ma ha soltanto precisato al ricorrere di quali condizioni – *i.e.* le stesse previste dal D.L. n. 98/2011– tale istituto può operare con riferimento agli enti strumentali sottoposti alla vigilanza regionale.

In tal modo, dunque, il legislatore siciliano:

- (i) da un lato, ha declinato a livello regionale quanto previsto dalla disciplina statale, salvaguardandone l'omogeneità;
- (ii) dall'altro lato, ha colmato una lacuna esistente (*rectius* allora esistente) nell'ordinamento, al fine di fronteggiare situazioni viepiù gravose a livello regionale.

I.3 Del resto, come evidenziato da Codesta Ecc.ma Corte nella pronuncia del 17 febbraio 2021, n. 22 ('sentenza CORAP'), il quadro normativo risultava « *carente di una disciplina uniforme di fonte statale idonea a consentire la risoluzione delle crisi di solvibilità degli enti strumentali vigilati dalle Regioni* ».

La pronuncia in esame, peraltro, non ha mancato di sottolineare come « [1] *opzione per l'impiego in casi siffatti della procedura di liquidazione coatta amministrativa – opzione non isolata nel contesto della legislazione regionale [...] – evidenzia la necessità di un intervento regolativo dello Stato, che, tenuta ferma l'omogeneità di una disciplina [...], permetta tuttavia alle Regioni di fronteggiare situazioni critiche di notevole impatto sulle comunità territoriali* ».

Successivamente, anche il Tribunale di Udine, con l'ordinanza del 16 marzo 2021, n. 94, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale analoga in merito all'applicabilità a un consorzio industriale, assoggettato a vigilanza regionale, della disciplina della liquidazione coatta amministrativa disposta con la L.R. n. 3/1999 del Friuli Venezia Giulia²).

Il reiterarsi della fattispecie è l'ulteriore dimostrazione di quanto tale esigenza di tutela fosse effettivamente avvertita a livello regionale, non rinvenendosi nell'ordinamento nazionale alcuna previsione idonea a regolare i rapporti patrimoniali tra una Regione e gli enti in dissesto sottoposti alla sua vigilanza e, conseguentemente, a risolvere le gravose situazioni di decozione.

² L'eccezione relativa alla rilevanza del nuovo quadro normativo introdotto dall'art. 12, comma 6-*bis*, del D.L. n. 77/2021 è stata sollevata anche nel giudizio di legittimità costituzionale, in via incidentale, dell'art. 14, comma 5-*nonies*, della L.R. Friuli-Venezia Giulia 18 gennaio 1999, n. 3, e successive modificazioni. Nel caso di specie, tuttavia, tale eccezione è stata dichiarata assorbita, per le ragioni esposte nell'ordinanza della Corte costituzionale n. 53/2022.

I.4 In tale contesto normativo, a seguito dell'impulso promanante dalla soprarichiamata giurisprudenza costituzionale, è intervenuto il legislatore statale che ha dettato una disciplina per gli enti strumentali vigilati dalle Regioni.

Segnatamente, l'art. 12, comma 6-bis, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 9 luglio 2021, n. 108, ha previsto: « [a]ll'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede altresì alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1" ».

La norma statale, quindi, ha esteso alle Regioni la facoltà di applicare la procedura della liquidazione coatta amministrativa agli enti strumentali in dissesto soggetti alla propria vigilanza.

Tale facoltà può essere esercitata dalle Regioni solo al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, del D.L. n. 98/2011 per gli enti sottoposti alla vigilanza dello Stato, in forza del quale « [...] quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'ente è posto in liquidazione coatta amministrativa [...] ».

Con il predetto intervento, pertanto, il legislatore ha definitivamente superato il *vulnus* esistente nella disciplina concorsuale degli enti pubblici.

I.5 Dunque, la disciplina degli enti in dissesto dettata dall'art. 4 della L.R. n. 8/2017, in base alla quale è stato avviato il procedimento di liquidazione coatta amministrativa dell'EAS, è stata interamente confermata dal Legislatore statale: dalla disposizione sopravvenuta, infatti, è desumibile una norma sostanzialmente coincidente con quella impugnata.

PROF. AVV. MAURO RENNA
STUDIO LEGALE

La disciplina regionale censurata risulta, quindi, conforme ai principi e criteri *medio tempore* stabiliti dalla norma statale per l'accesso alla liquidazione coatta amministrativa degli enti in dissesto vigilati dalla regione, dei quali ha rappresentato soltanto una (necessaria) anticipazione.

Pertanto, è ormai pacifico che il Legislatore statale ha inteso riconoscere il potere degli Esecutivi regionali di disporre la liquidazione coatta amministrativa degli enti strumentali dissestati alle condizioni previste dall'art. 15, co. 1, del D.L. n. 98/2011 per gli enti sottoposti alla vigilanza dello Stato; di conseguenza, una eventuale sentenza di accoglimento da parte di Codesta Ecc.ma Corte risulterebbe *inutiliter data*.

I.6 Trattandosi di una modifica normativa già in vigore nel momento in cui l'ordinanza di rimessione è stata emanata – segnatamente, a decorrere dal 31 luglio 2021 – la stessa avrebbe dovuto essere esaminata dal Giudice *a quo*, avendo il quadro normativo subito rilevanti modifiche, pur restando immutata la disposizione censurata.

Al contrario, il TAR, nel momento in cui ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione prospettata da AMAP, ha interamente ommesso ogni considerazione sugli effetti spiegati dalla novella legislativa in esame, di indubbia rilevanza sulla questione sollevata.

I.7 Alla luce di quanto sopra, si insiste nel chiedere che venga ordinata la restituzione degli atti al Giudice *a quo*, affinché questi possa verificare se la motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata resti valida alla luce del mutamento del diritto applicabile e, segnatamente, dell'entrata in vigore dell'art. 12 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 9 luglio 2021, n. 108.

* * *

P.Q.M.

L'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione coatta amministrativa, *ut supra* rappresentato e difeso, insiste per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni.

Con osservanza.

Milano-Roma, 14 giugno 2022

Avv. Prof. Mauro Renna

ECC. MA CORTE COSTITUZIONALE

Memoria

della Regione Siciliana, in persona del suo Presidente *pro-tempore*, On.le Sebastiano Musumeci, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avvocati Gianluigi Maurizio Amico (PEC:gianluigimaurizioamico@pecavvpa.it) e Giuseppa Mistretta (PEC: giuseppa.mistretta@pec.net) dell'Ufficio legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2017, n. 8.

Nel richiamare integralmente quanto dedotto nell'atto di costituzione in seno al presente giudizio, appare doveroso sottolineare ulteriormente quanto segue.

E' innegabile che il Legislatore regionale, in presenza di un assetto normativo carente, in relazione alla risoluzione delle crisi di solvibilità degli enti strumentali vigilati dalle Regioni, (cfr Corte Costituzionale n. 22/2021), si sia limitato a richiamare la disciplina di fonte statale e a ritenere applicare i principi ed i criteri sanciti dall'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche e integrazioni, per gli enti regionali soppressi e messi in liquidazione della Regione.

Regione Siciliana
Ufficio legislativo e legale
Via Caltanissetta 2/e – PALERMO
Via Marghera 36 – ROMA

La Regione nell'esercizio legittimo della propria competenza esclusiva, declinata all'art. 14, lett. p) dello Statuto, in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali, ha circoscritto il proprio intervento con l'obiettivo di garantire e tenere ferma l'omogeneità della disciplina statale al fine di fronteggiare situazioni critiche di notevole impatto sulle comunità territoriali.

La stessa, pertanto, si è limitata a recepire la disciplina prevista a livello statale, declinandola a livello regionale.

Orbene, la legittimità dell'intervento regionale, che ha appunto perseguito la finalità di colmare il vuoto di disciplina, è stata, invero, corroborata dalla recente riforma legislativa, come posta in essere dall'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla legge 9 luglio 2021, n. 108, con il quale, al comma 6-bis, è stato disposto che: *"All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede altresì alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1".*

Regione Siciliana
Ufficio legislativo e legale
Via Caltanissetta 2/e – PALERMO
Via Marghera 36 – ROMA

Dunque, la novella legislativa non può che condizionare la dimostrazione della sussistenza della “rilevanza” della questione di legittimità costituzionale, come sollevata dal giudice *a quo* e travolgere, conseguentemente, il presente giudizio.

Palermo/Roma 8 giugno 2022

Avv. Giuseppa Mistretta

Giuseppa
Mistretta

Firmato
digitalmente da
Giuseppa Mistretta
Data: 2022.06.08
12:33:27 +02'00'

Avv. Gianluigi Maurizio Amico

Documento firmato da:
AMICO GIANLUIGI
MAURIZIO
08.06.2022 10:27:47
UTC